

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

37.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);		
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);		
COSTAMAGNA ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431);		
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);		
LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e della agricoltura (699);		
		Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);
		CUOJATI: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);
		SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459);
		ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);
		CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);
		Norme sul contenimento dei consumi energetici. lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (<i>Approvato dal Senato</i>) (2383) 368
		PRESIDENTE 368, 371, 373, 378, 380, 385, 387
		ALIVERTI 376, 383, 385

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

	PAG.
BRINI	378, 381, 385
CERRINA FERONI	382
NOVELLINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	385
ROCCELLA	379, 380, 381
TESSARI ALESSANDRO	371, 373, 376, 378, 387
TESINI ARISTIDE	379, 380

La seduta comincia alle 17,10.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14); Barca ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35); Costamagna ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431); Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604); La Malfa ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore della edilizia privata e pubblica e della agricoltura (699); Tocco ed altri: norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700); Cuojati: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235); Salvi ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459); Zaniboni ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale della energia (2241); e del disegno di legge: Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare »; Barca ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione della energia »; Costamagna ed altri: « Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica »; Citaristi ed altri: « Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare »; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore della edilizia privata e pubblica e della agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Cuojati ed altri: « Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale della energia »; e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione di questo provvedimento iniziò il 30 aprile 1980 con la relazione del collega Paolo Moro, al quale sono succeduto come relatore essendo stato egli nominato sottosegretario di Stato. Di conseguenza non mi dilungherò troppo nella illustrazione del disegno di legge n. 2383 al quale sono successivamente state abbinata proposte di legge presentate da colleghi

appartenenti a diversi gruppi politici, proposte di legge che, dal punto di vista qualitativo, contengono norme molto simili a quelle previste dal disegno di legge, differenziandosi solo per taluni aspetti di carattere quantitativo, come ad esempio la natura e l'ammontare degli incentivi, oppure di carattere settoriale. Non mi dilungherò molto, come ho detto, nella illustrazione del disegno di legge, e tanto meno in quella del problema energetico, che assilla il nostro paese, della nostra forte dipendenza petrolifera e della sua negativa incidenza nella nostra bilancia dei pagamenti, dal momento che si tratta di problemi a tutti noti e dei quali si è discusso a lungo in questa Commissione.

Mi limiterò a citare, tra i molti, un recente simposio internazionale di natura parlamentare svoltosi a Parigi il 10 e l'11 aprile scorso organizzato dall'OCSE e dall'AIE sui temi dell'energia e dell'economia nonché l'ultima stesura del Piano energetico nazionale, che ci è stato illustrato in questi giorni dal Ministro della industria, senatore Marcora. Nel simposio di Parigi si è parlato di due direttive fondamentali, concernenti rispettivamente la domanda e l'offerta di energia che devono essere seguite da tutti i paesi partecipanti, cioè la conservazione dell'energia, comprendente in particolare il contenimento dei consumi e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché la sostituzione del petrolio e degli idrocarburi in generale con altre fonti energetiche, soprattutto il carbone e il nucleare, sostituzione che, per altro, risulta più agevole da conseguire in forma prioritaria nella produzione di energia elettrica. Il Piano energetico nazionale, che ci è stato illustrato la scorsa settimana, è appunto basato principalmente sui due criteri indicati nel corso di quella conferenza internazionale: in primo luogo l'intensificazione dell'utilizzazione di fonti rinnovabili e di fonti energetiche sostitutive del petrolio, quali il carbone e il nucleare; in secondo luogo la incentivazione al risparmio energetico, considerato alla stregua di una fonte virtuale di approvvigionamento e ritenuto il

più importante nuovo apporto al bilancio energetico italiano.

Le azioni indicate in questo Piano energetico nazionale hanno come obiettivo generale di riferimento una riduzione dei consumi che dovrebbe variare dai 15 ai 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all'anno. Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio comporta una molteplicità di interventi pratici in tutti i campi dell'attività civile ed economica; più strettamente legati al piano energetico sono i provvedimenti di sostegno e di incentivo in grado di razionalizzare ed accelerare i processi di adattamento alle nuove condizioni determinate dalla crisi petrolifera.

L'assenza sul piano nazionale di provvedimenti che stabilissero incentivi per i cittadini, le imprese, gli enti locali in grado di intervenire per l'uso di fonti rinnovabili di energia e per il risparmio dell'energia stessa appariva tanto più evidente se messa in rapporto ai provvedimenti di questo tipo già da tempo adottati in altri paesi e costituiva, pertanto, una lacuna da colmare con urgenza. È quanto si propone il disegno di legge al nostro esame, la cui approvazione permetterà all'Italia di compiere un notevole passo avanti nella attuazione di una politica energetica coerente e con gli impegni internazionali e con gli obiettivi che si prefigge il piano energetico nazionale, anche se è opportuno ricordare che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge al nostro esame costituiscono solo una prima *tranche* di quelli ben maggiori previsti dal citato piano energetico.

Come è noto, l'intervento dello Stato attraverso contributi ed incentivi è pienamente giustificato dalla considerazione che molti investimenti atti a produrre effetti di utilità generale hanno tempi di ritorno che appaiono troppo lunghi all'operatore interessato. Inoltre quest'ultimo può anche non essere in grado di reperire con le sole sue forze tutti i mezzi finanziari necessari per l'investimento.

Il disegno di legge n. 2383, inoltre, introduce e completa normative influenti ai fini del risparmio energetico e dell'impiego

delle fonti rinnovabili. In alcuni casi recipisce nella nostra legislazione direttive e raccomandazioni della Comunità europea, come l'applicazione della etichetta che indica il consumo di impianti ed apparecchiature e il nome dei responsabili per i consumi energetici nelle aziende con più di mille dipendenti. Altri benefici effetti ai fini della conservazione dell'energia e dell'ambiente derivano dall'erogazione di contributi a comuni e regioni a carico del bilancio dell'ENEL. Notevoli incentivazioni sono previste a seguito di accordi intervenuti tra Governo e regioni al fine di favorire la localizzazione e la costruzione di centrali per la produzione di energia elettrica che usino combustibile diverso dagli idrocarburi.

Al disegno di legge pervenuto dal Senato sono state apportate alcune ed anche rilevanti modifiche — non però di carattere sostanziale —, modifiche introdotte soprattutto per corrispondere ad accordi intervenuti dopo l'approvazione del testo da parte del Senato tra Ministero dell'industria e rappresentanti delle regioni e che il Comitato ristretto, appositamente costituito, ha ritenuto in gran parte utili e necessarie. In secondo luogo queste modifiche sono collegate ad una maggiore disponibilità finanziaria, che ha permesso di aumentare notevolmente gli incentivi a disposizione per l'uso di fonti rinnovabili di energia e per il risparmio energetico. Basti pensare che lo stanziamento, inizialmente previsto in circa 550 miliardi, è stato portato a 1.588 miliardi. In terzo luogo, le innovazioni apportate sono dovute anche ad alcuni suggerimenti che i membri del Comitato stesso, dopo un accurato esame, hanno ritenuto di accogliere nell'intento di apportare nuovi contributi alle finalità che il disegno di legge si propone di raggiungere. Infine, si è proceduto ad un parziale riordino di alcuni articoli e all'intitolazione delle varie e molteplici disposizioni contenute nel disegno di legge, per renderlo più leggibile e di più agevole consultazione per quanti — enti pubblici e privati — dovranno poi applicarlo o dovranno usufruirne.

Ho detto che non mi dilungherò ad illustrare il contenuto dei vari articoli, perché ciò è già stato fatto dal relatore che mi ha preceduto. Mi limiterò ad indicare le principali innovazioni apportate al testo pervenuto dal Senato, tralasciando le modifiche di natura secondaria, che potranno eventualmente essere illustrate a richiesta dei colleghi durante l'esame dei singoli articoli.

Le principali innovazioni riguardano in primo luogo l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ai comuni o loro consorzi per la quota a loro carico per la produzione combinata di energia e di calore, anche in deroga ai limiti stabiliti dal primo comma ed alla suddivisione e ripartizione di fondi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153. In tal modo i comuni o i loro consorzi saranno messi in grado di apportare la loro quota-parte alle agevolazioni previste dal disegno di legge e potranno così realizzare quegli impianti di produzione combinata di energia e calore, ai quali — come risulta al Comitato ristretto ed al relatore — sono interessati diversi comuni: abbiamo infatti calcolato che a nulla servirebbero gli incentivi in conto interessi e in conto capitale, se gli enti locali non fossero in grado di aggiungervi la quota-parte di loro spettanza.

La seconda innovazione consiste nella facoltà concessa alle imprese concessionarie di impianti idroelettrici di esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni stesse, qualora l'ENEL non si avvalga della facoltà di sub-ingresso. Com'è noto erano al nostro esame due proposte di legge, che, a determinate condizioni, prevedevano la proroga delle concessioni idroelettriche ad aziende pubbliche e private. Come i colleghi ricordano, è stato emanato un decreto-legge che prorogava di nove mesi la scadenza delle concessioni stesse, e l'ENEL in questi giorni è riuscito a stipulare una convenzione con gli organismi rappresentativi delle aziende private e pubbliche, convenzione che dovrà essere poi ratificata mediante un provvedimento di carattere

legislativo. In tal modo enti pubblici e privati potranno apportare un notevole contributo ad una maggiore produzione di energia senza oneri per l'ENEL, che, com'è noto, non versa in condizioni finanziarie brillanti.

La terza innovazione riguarda il tormentato articolo 17, che prevede notevoli contributi a comuni e regioni per l'installazione di centrali di produzione elettrica a carbone e nucleari e per la trasformazione di centrali ad olio combustibile in centrali a carbone. È un articolo che ha suscitato e suscita perplessità, alcune delle quali sono anche del relatore, in quanto lo stesso relatore potrebbe avanzare qualche osservazione, tendente a richiamare l'attenzione sull'opportunità di non esagerare nell'elargizione di contributi, in un momento in cui l'ENEL non versa — come ho detto — in condizioni finanziarie troppo brillanti e in un momento in cui vengono richiesti aumenti di tariffe. Eventuali emendamenti a questo articolo potranno essere vagliati e presi in considerazione, purché non snaturino il contenuto sostanziale dell'articolo stesso, che è frutto di fatidicissimi accordi intervenuti con le regioni e gli enti locali da parte del Ministero, per i quali regioni ed enti locali vengono maggiormente corresponsabilizzati, anche con incentivi finanziari, al raggiungimento delle finalità che il disegno di legge in esame si propone di raggiungere.

Un'altra innovazione consiste nella proroga fino al 15 aprile 1982 della disciplina contenuta negli articoli dall'1 al 7 e nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 178. Si tratta del decreto relativo alle fasce climatiche in cui è stato suddiviso il territorio del nostro paese, ed è il decreto che detta prescrizioni sull'orario di accensione degli impianti di riscaldamento privati. A tale proposito è giacente al Senato un disegno di legge, che però si prevede non sarà approvato in tempo utile per la sua concreta applicazione. Per non correre il rischio, che abbiamo verificato anche lo scorso anno, cioè che il decreto o il provvedimento legislativo è stato emanato a inverno inoltrato,

anzi quando la stagione invernale stava per finire, si è ritenuto opportuno introdurre, tra le norme transitorie del disegno di legge in esame, un articolo che proroga al 15 aprile 1982 le prescrizioni previste lo scorso anno.

L'ultima innovazione, infine, riguarda la data di entrata in vigore del provvedimento o, meglio, la possibilità di usufruire dei benefici in esso previsti da parte di coloro che abbiano iniziato ad applicare norme atte al risparmio energetico dal 1° luglio del corrente anno. In tal modo, si sono volute premiare quelle persone e quegli enti che, prima ancora dell'entrata in vigore della legge, e conoscendo il contenuto del provvedimento di legge approvato dal Senato, si sono premurati di introdurre nei loro stabilimenti, nelle loro case di civile abitazione, quegli accorgimenti atti a raggiungere le finalità che il provvedimento si propone di raggiungere.

Quello al nostro esame non è certamente un articolato perfetto; ma io penso che esso costituisca il primo serio tentativo di incentivare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e di favorire il risparmio energetico: è per questo che mi auguro che il provvedimento di legge venga al più presto approvato.

TESSARI ALESSANDRO. Io ed il collega Roccella prendiamo atto della prudente difesa d'ufficio che il presidente ha svolto di questo provvedimento di legge. Probabilmente, conoscendo le difficoltà che la lettura del testo ha suscitato in seno al comitato ristretto, ed il fatto che l'articolato trasmesso a questa Commissione meriterebbe ancora qualche riflessione...

PRESIDENTE. La mia è stata una difesa convinta, non d'ufficio!

TESSARI ALESSANDRO. Lei peggiora la sua posizione ai nostri occhi, signor Presidente, in quanto noi volevamo cercarle una sorta di scusante per il compito che si è assunto, sostituendo il precedente relatore, che ha dovuto rinunciare al suo incarico, per essere entrato a far parte del Governo.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

Come il presidente sa, noi abbiamo partecipato ai lavori del comitato ristretto, dando ad essi un fattivo contributo tramite la presentazione di emendamenti; comunque, non abbiamo mai fatto mistero del fatto che essere « anti-nucleari » (come si dice con gergo che meriterebbe di essere meglio specificato) non vuol dire non riconoscere alla maggioranza il diritto di proporre scelte che vanno in direzione opposta a quelle che noi sosteniamo. Quello che ci preme — e lo abbiamo sottolineato — è che ci sia fra tutti il rispetto delle « regole del giuoco », e cioè che si giochi a carte scoperte: e diremo poi quello che scoperto non è — secondo noi — nelle iniziative del Governo, e su cui riteniamo che la Commissione ed il comitato ristretto avrebbero dovuto indagare un po' più a fondo.

Faccio un'osservazione, intanto, di carattere generale. Il presidente, nell'illustrare il provvedimento di legge — reduce da un simposio internazionale tenutosi a Parigi —, ha fatto una serie di affermazioni che leggiamo tutti i giorni sulla stampa: parla di raccordo tra domanda ed offerta, della debolezza dell'Italia, del fatto che siamo un paese di « poveracci », senza alcun tipo di risorse, per cui, praticamente, se non si accettano questi due toccasana — che sarebbero la riscoperta del carbone e l'uso dell'energia nucleare — non avremo che da attenderci tempi duri e notti buie, a lume di candela.

Il ministro dell'industria — che è un abile *manager* di se stesso e della sua immagine presso la grande stampa — ha già fatto sapere, durante l'estate, che deve essere approvata tutta una serie di provvedimenti, altrimenti la crisi energetica del paese si tradurrà in una drammatica realtà. Tornerò dopo su alcune di queste considerazioni che, tra l'altro, per una cattiva organizzazione dei nostri lavori, saremo costretti a ripetere domani, in occasione del dibattito sul piano energetico nazionale. Già a suo tempo noi sostenemmo che non è pensabile affrontare un discorso settoriale su alcuni dei provvedimenti al nostro esame, riguardanti l'approvvigionamento energetico, senza

aver preventivamente esaminato questo piano. Il ministro a suo tempo ci ha detto di essere impegnato in una discussione su questi argomenti al Senato: ma questa discussione non ha ancora avuto luogo, e solo mercoledì prossimo — cioè dopo che noi affronteremo la discussione del piano energetico nazionale — l'altro ramo del Parlamento inizierà un analogo dibattito.

Sarebbe stato molto meglio porre alcune premesse — che il presidente, come relatore, tocca solo di sfuggita — e conoscere dal ministro gli elementi che giustificano le scelte del piano energetico nazionale. Ad esempio, potrebbe essere interessante sapere dove il ministro dell'industria trova quel 3,5 per cento di percentuale di crescita del prodotto interno lordo, al quale ancorare una certa necessità di sviluppo energetico, per consentire che l'elasticità di tale sviluppo sia contenuta entro dei limiti che, per altro, non si sa se sono dello 0,6 o dello 0,7 o dello 0,3 per cento, in quanto percentuali diverse sono riportate nei documenti governativi di cui disponiamo. Questi ultimi, poi, sono già vecchi, già lo è il piano triennale elaborato dal ministro La Malfa, essendo pronto il nuovo piano 1982-1984. Inoltre, non abbiamo ancora il testo della nuova legge finanziaria e del nuovo bilancio di previsione.

Mancano, ripeto, quegli elementi e quei documenti nei quali vorremmo trovare una spiegazione per capire dove il ministro Marcora ha trovato questa fantomatica cifra del 3,5 per cento di crescita del prodotto interno lordo, per giustificare la costruzione delle quattro centrali, due a carbone e due ad energia nucleare, oltre agli impianti di Montalto di Castro. Entro il 1981 — si dice — dovrebbero essere tutti iniziati, altrimenti entro il 1990 saremo costretti ad usare le candele. Ora, poiché i giornali credono a quello che afferma il ministro Marcora, siamo preoccupati di sapere dove il ministro ha rintracciato questi dati.

Ad esempio, *Prometeia* — che è un centro di studi molto qualificato, cui partecipa anche il ministro Andreatta, ed un

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

gruppo di uomini vicini a Prodi — dà cifre diverse da quelle fornite dal ministro Marcora: può sorgere il sospetto che quest'ultimo, essendo un « basista », nutra delle diffidenze verso questo gruppo di lavoro, che fa capo ad altre correnti del suo partito: nell'ambito del variegato mondo democristiano, possono sorgere anche questi problemi.

Ma ritengo che lumi debbano essere dati alla Commissione che li richiede: e le critiche che rivolgo al Governo, per questo le porto ora anche alla stessa Commissione.

Apprezzo senz'altro il lavoro che il comitato ristretto ha compiuto: per alcuni argomenti, avete accettato le nostre proposte emendative, che erano piccole, anzi piccolissime: ma è tuttavia un segno di attenzione nei confronti dell'opposizione, che è sempre grata, quando si accoglie qualche sua piccola proposta di modifica: magari lo spostamento di una virgola. C'è un punto dove i radicali avevano concentrato la loro opposizione: l'articolo 17.

Se i colleghi pongono mente al fatto che questo provvedimento si intitola: « Norme per il contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio delle centrali elettriche alimentate da combustibili diversi dagli idrocarburi », si accorgono che la *ratio* del provvedimento stesso è quella di affrontare la materia energetica. Anzi, a questo proposito debbo rilevare che vi è stata una modifica rispetto al precedente titolo.

PRESIDENTE. No, il titolo è rimasto uguale anche rispetto al testo approvato dal Senato.

TESSARI ALESSANDRO. So che c'era il problema di includere nel titolo il riferimento alle centrali elettriche, comunque si tratta di una cosa marginale.

Stavo dicendo che le perplessità del gruppo radicale nell'esaminare il provvedimento in questione stavano nel fatto che la normativa voleva contenere tutto, non solo il risparmio, non solo le fonti

alternative, ma anche le nuove fonti come il carbone e l'energia nucleare.

Di fronte ad una strategia ampia e di fronte ai discorsi che si andavano manifestando al Senato di una ristrutturazione dell'ente di Stato che avrebbe dovuto avere, oltre alle vecchie, competenze in materia di fonti rinnovabili, i radicali avevano pensato di mettere un certo ordine procedurale proprio perché non ci trovassimo a redigere un testo legislativo da modificare nel momento stesso in cui veniva licenziato. In effetti, tutti i riferimenti al CNEN dovrebbero essere modificati tenendo in considerazione la trasformazione dello stesso, in ente con competenze nel settore dell'energia dolce, alternativa e rinnovabile. In sostanza non credevamo che fosse possibile lasciare al CNEN le vecchie competenze aggiungendone altre in materia di fonti rinnovabili. Inoltre, ci troviamo di fronte alla discussione del piano quinquennale del CNEN, che rappresenta la politica energetica del Governo.

Per tutti questi motivi ci troviamo a discutere della politica del Governo sotto le mentite spoglie di questo piano quinquennale; da parte nostra abbiamo richiesto una riflessione perché non ci pareva che avesse molto senso discutere sul finanziamento al CNEN e in particolare dei 1.500 miliardi relativi ai progetti faraonici denominati PEC, CIRENE, SUPERPHENIX.

Avevamo la speranza che un dibattito tra Governo e Parlamento sulle scelte strategiche potesse rendere possibile una modifica della struttura del CNEN nel senso di restringere alcuni settori ed ampliarne altri.

PRESIDENTE. Non riesco a comprendere cosa c'entri la riforma del CNEN con l'argomento al nostro esame.

TESSARI ALESSANDRO. Ringrazio il presidente perché, con molta ironia, ha toccato il problema che riguarda la connessione delle norme sul contenimento dei consumi energetici, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e sull'esercizio delle centrali elettriche alimentate da combu-

stibili diversi dagli idrocarburi e la politica energetica del nostro paese anche per quanto riguarda l'ente chiamato a svolgerla CNEN, o ENEA nel caso di riforma.

Dobbiamo sempre tenere presente che stiamo discutendo della politica energetica che il Governo italiano vuole portare avanti. Le cifre fornite dal ministro Marcora per giustificare il provvedimento numero 2383 e suffragare il piano quinquennale del CNEN (senza il quale l'Italia sarà al buio negli anni '90) non ci sembrano veritiere.

Ci troviamo in grossa difficoltà soprattutto perché non riusciamo a capire le discrepanze che ci sono tra le varie posizioni dei ministri La Malfa, Marcora e Andreatta. In effetti, i ministri economici dovrebbero lavorare sulle stesse ipotesi di previsione dello sviluppo del prodotto interno lordo in Italia.

A questo proposito chiediamo, per un proficuo incontro fra le parti, che domani mattina non venga solo il ministro Marcora a riferire alla nostra Commissione sul piano energetico nazionale, ma anche i ministri La Malfa e Andreatta; non so se il Presidente Citaristi può farsi carico di questa richiesta, comunque io la formulo a nome del mio gruppo.

Prima di entrare nel merito delle singole questioni vorremmo chiedere al ministro Marcora da quale filosofia è partito quando ha iniziato ad illustrarci la situazione, leggendo semplicemente uno schema di cifre e non soffermandosi sulle ragioni che al momento sono alla base di questa filosofia. Quindi noi abbiamo delle cifre: le cifre hanno una loro coerenza finché non si prova che sono false, ed a quel punto emergono altri problemi. È vero che la coerenza delle cifre del ministro Marcora potrebbe sorgere dall'incoraggiamento ad altre cifre che non sono state, a loro volta, ben controllate, ma la scelta del ministro potrebbe anche essere polemica nei confronti di quelle fatte dagli altri ministri e su tutto questo noi dobbiamo avere lumi, infatti potremmo anche essere indotti a modificare la nostra posizione se scopriremo che per mante-

nerne quel tasso di elasticità tra energia e sviluppo sono necessarie le cifre proposte dal ministro Marcora, e che anzi queste dovrebbero essere addirittura maggiorate. Pensate, dunque, signor rappresentante del Governo, signor presidente, quanto siamo modesti noi radicali: potremmo anche diventare sostenitori della necessità non di quattro bensì di otto centrali nucleari, sostenitori di un raddoppio del programma nucleare, se ci convincessimo del fatto che per mantenere la necessaria elasticità tra energia e sviluppo il tasso di crescita del prodotto interno lordo deve essere quello indicato dal Ministro dell'industria! Però io ho molta simpatia per il ministro La Malfa, che parla di un tasso di crescita dell'1 per cento del prodotto interno lordo nel breve periodo e non capisco dove il ministro Marcora abbia tratto il suo 3,5, su cui ha costruito una elasticità di comodo che lo porta a parlare di quattro centrali - e vedremo poi come, invece di prendere in considerazione tutto il periodo 1972-1979, abbia occultato quegli anni che non gli interessavano per portare avanti il suo discorso, cioè gli anni dal 1972 al 1975, limitandosi ad esaminare il triennio 1976-1979, cioè quello dell'unità nazionale -. Quindi, credo che questa Commissione sarà molto grata al ministro Marcora se potrà fornire la controllabilità dei dati sui quali ha fondato la sua ipotesi, ipotesi che condiziona tutti gli operatori che intendano muoversi nei confronti di questo provvedimento con un minimo di serietà e nella consapevolezza che i costi relativi saranno assai pesanti per la collettività; se il ministro Marcora ci dirà come e dove ha costruito la sua ipotesi, noi potremo procedere all'esame di questo provvedimento che, come ho detto, non può essere disgiunto dal provvedimento di riforma del CNEN, dal piano quinquennale del CNEN stesso, presto ENEA, visto che fanno tutti parte della politica compresa nel piano energetico nazionale.

Avrei anche la tentazione di fare un *excursus* che coinvolga il Ministro della ricerca scientifica, dal momento che nel

voluminoso lavoro intitolato: Piano per la ricerca energetica nazionale vi sono alcuni capitoli, molto interessanti, di raffronto tra il piano energetico nazionale ed il piano per la ricerca energetica nazionale nei quali, tra l'altro, l'ex ministro Romita considerava del tutto impropria la relazione del Piano energetico nazionale, fatta allora dal meno pragmatico e più problematico Pandolfi addirittura nella stesura del predecessore Bisaglia. Romita riteneva che non ci fosse una spesa adeguata per il rilancio proprio nella validità dell'assunto di Marcora che l'Italia è un paese povero per cui tutto il settore delle fonti rinnovabili ed alternative avrebbe dovuto costituire una fonte massiccia nel piano energetico nazionale. Per parte sua l'attuale Ministro della ricerca scientifica Giancarlo Tesini ora dovrà dire se quella di Romita è stata solo una dissertazione fine a se stessa o se invece deve essere intesa come un contributo alla redazione del piano energetico nazionale e quindi incidere sulla canalizzazione della spesa, nel senso che le indicazioni fornite nel piano per la ricerca energetica devono essere assunte nel Piano energetico nazionale e non restare vane affermazioni, come è sempre stato finora, di un piccolo ministero senza portafoglio che può parlare ma non ha alcun peso sulle decisioni dei grandi ministeri.

Non è sufficiente intitolare un provvedimento « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », non è sufficiente parlare del trionfo della solarità, della energia, della natura intatta e incontaminata, di un destino energetico del paese che sembra possa trovare lenimento alle sue piaghe in questo provvedimento. Ora si parla tanto del fatto che il nostro è un paese in cui c'è molto sole, c'è molto mare, ci sono grandi correnti eoliche e l'acqua anche nei fiumi scorre con grande energia, ma se non si lavora per organizzare scientificamente questa natura essa continuerà ad essere ridente ma del tutto inutile ai fabbisogni energetici del

nostro vivere moderno. Noi non siamo disposti a farci incantare dalle parole, invece siamo disposti a farci convincere dai fatti, ma in questo senso non abbiamo alcun ottimismo quando affrontiamo la questione del fabbisogno energetico e dei possibili canali attraverso i quali uscire dalle presenti difficoltà.

Ci siamo così avvicinati all'esame del provvedimento di legge in discussione. Io apprezzo il fatto che lei, signor presidente, in qualità di relatore, in una sorta di ripensamento abbia voluto dire alla Commissione che c'è stato un momento di intoppo nella lettura del disegno di legge n. 2383, e precisamente a proposito dell'articolo 17.

Lei ricorderà, signor presidente — anche perché in quell'occasione il collega Roccella ed io uscimmo dall'aula —, che, mentre fino all'articolo 16 avevamo partecipato con le nostre posizioni e con i nostri emendamenti alla redazione del testo unificato, sia pure liberi di rimanere all'opposizione, quindi in una posizione di dissenso rispetto al testo che il Comitato ristretto andava redigendo, di fronte all'articolo 17 ci trovammo sgomenti, nel senso che non potevamo neppure pensare ad emendare un articolo che aveva in sé una *ratio* snaturante l'intero provvedimento. Abbiamo fatto riferimento alla storia passata, cioè alle difficoltà che il Governo ha incontrato quando ha proposto a determinate ragioni o a determinati comuni l'installazione di centrali nucleari o anche a carbone. A questo proposito devo dire che i comuni, gli enti locali, oggi forse contano troppo, nel senso che vi è un eccesso di protagonismo in questa crescita democratica, e non bisogna pensare che tutto il protagonismo sia oro colato, perché talvolta nasconde campanilismo. Vi sono state pesanti dichiarazioni da parte del ministro Marcora ed anche del Presidente del Consiglio Spadolini, i quali hanno affermato che troppi comuni impedirebbero al Governo di attuare un serio e rapido programma di interventi e di realizzazione di centrali, accampando ipotesi di danni, svantaggi, ripercussioni catastrofiche, inquinamenti, eccetera, per

cui non sarebbe possibile andare avanti senza prevedere una sorta di indennizzo.

Il sentire parlare di indennizzo ci ha portato a riflettere, conoscendo la vicenda della centrale di Caorso e della centrale situata vicino ad un poligono di tiro. Abbiamo ancora nella memoria il ricordo delle centrali nucleari realizzate in Giappone, che ci sono apparse come un prodotto di alta qualità. Alle nostre spalle abbiamo invece industrie piuttosto scalciate (episodi di *black-out*, di continue interruzioni, anche nella centrale di Caorso), che si dice siano state ubicate senza criterio di sorta; un giornale ha addirittura scritto che la centrale di Caorso è nata perché la moglie di un funzionario dell'ENEL ha individuato quel luogo con il « pendolino ». È indubbio che nessuna *équipe* di esperti o di geologi ha scelto quella località e, soprattutto, che la « carta dei siti » che è stata redatta ha in sé gravi carenze, dal momento che ha incluso anche località interessate dal recente terremoto del Mezzogiorno d'Italia. Comunque, Caorso è in una regione così densamente popolata che non sarebbe neppure ipotizzabile l'attuazione del famoso « grado 9 » dell'ordinamento americano per la sicurezza, in quanto comporterebbe l'evacuazione di mezza Lombardia.

ALIVERTI. Vorrei chiedere all'onorevole Tessari se ritiene di dover parlare ancora a lungo.

TESSARI ALESSANDRO. Ti assicuro che mi sto sforzando di essere conciso, anche perché nella battaglia per gli emendamenti avremo modo di esporre le nostre argomentazioni. D'altronde, sono convinto che il sistema del « muro contro muro » non sia sempre pagante. Cercherò quindi di essere succinto, pur rilevando che, se sarà possibile trovare un terreno non dico di intesa ma di chiara conoscenza del ruolo che gioca la maggioranza e di quello che gioca l'opposizione in questa battaglia, sarà più snello il lavoro successivo. Le cose che sto dicendo non sono poi...

ALIVERTI. In 15 secondi puoi enunciare la tua intenzione, che consiste nello stralcio dell'articolo 17!

TESSARI ALESSANDRO. Con molto piacere ho visto che il collega Aliverti, con rara perspicacia, ha colto uno degli elementi salienti della nostra riflessione, concernente l'articolo 17. È il caso di discutere la logica nefanda di questo articolo, che ha dato adito a speranze, illusioni, attese, che possono diventare pericolose, ed intorno alle quali altre se ne creano, dal momento che sono interessati non solo i comuni che ospitano le centrali, ma anche quelli limitrofi.

Mi sembrava tanto curiosa questa dilatazione dei comuni, che ho provveduto a fare una ricerca circa il colore politico dei comuni limitrofi e di quelli a questi limitrofi. Ho visto che vi è una sorta di giustizia distributiva, in quanto, essendo troppi i comuni « rossi », si è provveduto ad inserire anche qualche comune con sindaco democristiano, cosicché non si desse una barca di milioni solo a qualche sindaco di un certo colore, il che avrebbe costituito una notevole tentazione clientelare: si è voluto, dunque, allontanare tale tentazione stabilendo che alla spartizione delle somme previste partecipino anche i comuni limitrofi. Si è parlato pure di mascherare la concentrazione eccessiva di manodopera per gli anni della costruzione, che non si sarebbe più avuta, una volta che la centrale fosse stata avviata.

La nostra posizione globale sul provvedimento di legge si esprime nella richiesta che l'articolo 17 diventi oggetto di una specifica iniziativa legislativa. Certo, non sono insensibile al problema dell'inquinamento. Tuttavia, abbiamo già in essere una legislazione che stabilisce quanto va dato ai comuni che ospitano determinate centrali: e non sappiamo — forse questo dipende da mia ignoranza — come quei soldi siano stati spesi. Questa potrebbe essere un'ottima occasione per fare una ricerca del genere, per vedere come tali comuni abbiano speso le somme loro date ufficialmente a titolo d'indennizzo per l'inquinamento derivante dalle centrali.

Voglio anche ricordare che, nell'ambito delle città che si sono subito mosse per ottenere i benefici previsti dall'articolo 17, s'inserisce la curiosa vicenda di Civitavecchia, dove si registra la più elevata concentrazione di produzione elettrica (4 mila megawatt): si tratta — secondo gli abitanti di quella città — della densità più alta del mondo, in rapporto all'area; occorrerà fare un accertamento in proposito, ed io ho già chiesto agli amministratori di Civitavecchia di fornire i dati relativi.

Ma si tratta ancora di problemi *a latere* (che non siamo in grado di affrontare) rispetto alla sostanza del provvedimento di legge. Se fosse soltanto questione di togliere cento o duecento miliardi dallo stanziamento previsto dal provvedimento, per darli ai comuni che ospitano le varie centrali, o che convertono i loro impianti da olio combustibile a carbone, l'argomento potrebbe formare oggetto di una legge *ad hoc*. Del resto, in tutto il provvedimento di legge vi sono questioni tecniche da esaminare meglio: ad esempio, l'articolazione degli incentivi, che si presenta in modo strano, perché si dà un contributo maggiore a certe centrali nuove, rispetto alle vecchie che cambiano il tipo di combustibile usato. Ma ciò che ci preme di più è l'impostazione che sta dietro a tutto questo.

E qui tocco un problema generale, cioè quello del famoso « ente di sicurezza », che attualmente è compreso nel CNEN, e vi rimarrà, anche con la riforma di quest'ente. Ora, noi siamo convinti che solo un ente del genere può quantificare il danno derivante da una centrale, specialmente nucleare: non possono certo farlo i sindaci o le comunità locali (potremmo anche costituire delle commissioni apposite, per fornire informazioni in proposito).

Inoltre, delle due l'una: o l'energia nucleare non provoca danni, ed allora, perché si deve pagare la popolazione che ospita una centrale nucleare? Oppure esiste un rischio reale, e questo non può essere monetizzato, sia pure in termini di asili-nido, o di verde per gli anziani. Ho sentito discorsi allucinanti del genere: « Il

nucleare fa male, ma noi abbiamo il verde per gli anziani, o gli asili-nido più attrezzati d'Italia ». Non si deve dare alla cosiddetta « area della maledizione » un correttivo, su altri piani, eccentrico e paradossale. Ora, per questo noi vogliamo che sia completamente autonomo dall'ente nucleare, o da quello che si occupa delle fonti alternative, l'ente che può dire a Montalto di Castro, a Caorso, o dovunque saranno ubicate le centrali nucleari qual è la politica per la sicurezza che si deve fare.

A questo punto, è anche importante conoscere il piano quinquennale del CNEN, i vari tipi di reattori che s'intende usare: vorremmo, insomma, essere garantiti che, se si dovesse verificare un incidente nucleare, non accada quello che è accaduto in Giappone (che pure, in questo settore, ha tanta competenza tecnica e scientifica). In questo paese, un incidente nucleare è stato occultato per quattro anni, e nella Commissione che poi il Parlamento ha convocato, sedevano, in maggior percentuale, proprio i produttori di energia nucleare. Non vogliamo — ripeto — che ciò accada per il nostro paese. In proposito, abbiamo avuto dei colloqui con i rappresentanti del CNEN, che in molte occasioni si sono dimostrati sensibili alle nostre osservazioni, ed alla distinzione dei due enti. Noi vorremmo che analogà sensibilità informasse il dialogo presso la nostra Commissione.

Consentitemi a questo punto, colleghi delle varie parti politiche, una piccola considerazione. Qualche giorno fa, con molto garbo, vi abbiamo fatto riflettere circa l'opportunità di votare, in Assemblea, la data per la discussione di una mozione sul problema energetico: e ciò non per fare bella figura — noi radicali — con un nostro documento, ma perché eravamo convinti che tutti i partiti ne avessero uno pronto. In quel documento avreste dovuto prendere posizione sull'argomento, ed uno dei punti qualificanti era proprio quello della separazione dell'ente nucleare dall'ente preposto alla sicurezza. Diciamo che in quella sede ci si doveva pronunciare per la separazione della DISP dal CNEN,

per una ristrutturazione che offrisse garanzie. Il problema era che la sicurezza non fosse alle dipendenze dell'ente della promozione nucleare. Personalmente avrei tratto un grosso motivo di conforto se il Parlamento avesse accettato quella tesi, perché avrei saputo quali strumenti mettere in essere per fare la mia battaglia in questa sede.

Voi sapete quante volte abbiamo chiesto che le questioni più importanti fossero discusse in aula, come del resto è previsto dal Regolamento, invece non si è discusso in aula né della riforma del CNEN, né del piano quinquennale, né del provvedimento per il risparmio energetico (forse per il famigerato articolo 17), né del Piano energetico.

Colleghi delle varie parti, ci accusate di essere incalzanti, ma noi prima di esserlo cerchiamo l'unità e la disponibilità fino in fondo perché riteniamo che il Parlamento abbia tutti i vantaggi dal fatto di giocare a carte scoperte.

Se domani il ministro Marcora ci fornisse i dati che abbiamo richiesto, il gioco tra le parti sarebbe più chiaro; invece ci troviamo turbati da un clima non chiaro, da premesse oscure. Il documento che pochi giorni fa il ministro Marcora ci ha letto velocemente, ha lasciato fuori tutto ciò che poteva legittimare la filosofia di base dei problemi in questione. Non basta dire che se non si fanno quattro centrali nucleari l'Italia resterà al buio; noi potremmo dire che il ministro è bugiardo e che inventa perché ha interesse ad inventare e che ci sono pressioni pecuniarie... altro che fabbisogno energetico! Non vorremmo che le pressioni dei grandi padroni trovassero disponibilità in casa nostra.

BRINI. ...e in tutte le direzioni, anche dei petrolieri!

TESSARI ALESSANDRO. Non escludiamo alcuno.

PRESIDENTE. Non voglio interromperla, ma sento il dovere di chiederle di chiarire la portata delle sue affermazioni che fanno riferimento a pressioni pecuniarie.

TESSARI ALESSANDRO. Mi riferisco al viaggio in Giappone dove abbiamo rilevato l'esistenza di interessi economici di gruppi industriali come la Westinghouse e la General Electric anche se non eravamo incaricati di trattare con questi gruppi industriali; anzi il Parlamento italiano era rappresentato solo dall'opposizione (dal collega Cerrina Feroni e da me) con grave imbarazzo dei giapponesi che non riuscivano a capire che razza di Parlamento fosse il nostro dal momento che aveva mandato in delegazione solo una rappresentanza dell'opposizione.

Ci sono, quindi, fortissime pressioni economiche. Per questo motivo noi vorremmo che il Ministro Marcora — che io stimo come uomo pragmatico ed efficace, che non concede molto alle chiacchiere, che ha preso possesso con un certo piglio della sua poltrona di Ministro dell'industria — ci spiegasse dove ha preso le cifre che ci ha fornito. Non è corretto che dica solo che se il Parlamento non lo metterà in grado di operare ci sarà in Italia il *black-out*; venga invece a dirci quali sono le urgenze reali e lo dica, possibilmente in aula (forse ha paura di parlare in aula perché quei discorsi sono trasmessi da «radio radicale», e quindi non vuol far uso di un certo tipo di informazione?), non abbia paura di dirlo in aula, basta che quello che dica sia poggiato su dati reali.

Non chiediamo di essere convinti dalla filosofia nucleare, però vorremmo che ci fosse correttezza assoluta. Da dove evince le cifre in base alle quali ci troviamo questo pacchetto di centrali nucleari sul «groppone»? Tutto questo non è chiaro, noi vogliamo sapere in base a quali documenti sono tratte le notizie che ci vengono fornite.

Un'altra cosa che non ci convince è la diversità di opinioni fra i vari ministri economici. Credo che il Parlamento abbia il diritto di avere una sola spiegazione dei processi economici ed industriali, che nasce come decisione collegiale, anche se spesso gli uomini di Governo rappresentano istanze e culture diverse.

Tutti abbiamo il diritto di avere chiarezza; poi ogni partito farà il suo gioco, non sarebbe scandaloso se la maggioranza riuscisse a convincere l'opposizione o viceversa su alcune questioni settoriali.

Circa l'articolo 17, che rappresenta il vero nodo del provvedimento al nostro esame, come lo stesso Presidente nella sua relazione ha riconosciuto, noi vorremmo sapere quali sono le posizioni all'interno della Commissione in merito al testo complessivo di questo articolo e ai nostri emendamenti che, pur se sono pronti nel cassetto, non vorrei tirare fuori mai perché non credo alla battaglia ostruzionistica in Commissione; credo nella forza del convincimento e siccome molti di questi emendamenti sono il frutto di contatti avuti con colleghi, amici, associazioni, che, d'altra parte, molti di voi hanno riconosciuto essere portatrici di proposte serie e costruttive, penso che in questo clima potremo portare avanti un confronto serio.

Per concludere credo che potremmo dedicare questa seduta, a partire da questo momento, ad impostare la lettura del provvedimento ed a fare il punto di quanto emerso in sede di Comitato ristretto.

ROCCELLA. Per sintetizzare, la nostra posizione è la seguente: o si procede allo stralcio dell'articolo 17, in modo da eliminare le ragioni del contendere, o saremo costretti a chiedere la rimessione in Assemblea, cioè a pubblicizzare le ragioni del dissenso, che sono serie e motivate. Noi siamo, infatti, contro il nucleare e saremo contro il nucleare fintanto che non ci saranno fornite prove in contrario circa la sua mancanza di economicità e di sicurezza, prove che sono quanto meno problematiche; siccome il nucleare non è un'autostrada, non è una cosa di poco conto, ma dal punto di vista economico ed anche da quello sociale ha una incidenza determinante sulla struttura e sulla logica dell'economia, cosa di cui la Commissione avrebbe dovuto discutere, non si può parlare di centrali nucleari come di un altro qualsiasi tipo di centrali, trascurando quella connotazione

specificata della centrale nucleare che deve essere alla base di qualunque giudizio: Noi ora dobbiamo formulare un giudizio non sulla produzione di energia genericamente intesa ma sul nucleare e non c'è nessuno che si senta davvero, sul piano della serietà — è una parola grossa —, di poter sostenere che l'ipotesi del nucleare sollecitata dalla legge in discussione incida sul buco energetico: non ve ne è il tempo, il buco energetico è già in atto e non coincide con i tempi di attuazione delle centrali nucleari. Questo è innegabile e da ciò dipende la valutazione che noi facciamo sulla economicità di questo provvedimento: si tratta di un disegno di legge sul risparmio energetico, per rimediare al buco energetico, ma la sua economicità è un dato quanto meno problematico, e secondo me non esiste. È un vecchio vizio del nostro Parlamento quello di dimenticare su quali basi si fondi una giusta legge: il nostro Parlamento divide le leggi in buone e cattive a seconda che realizzino o meno un accordo di schieramento tra partiti che, al limite, è eversivo in quanto a norma di Costituzione e di principi generali del diritto una legge è uno strumento che regola la vita dei cittadini e la sua bontà o meno va valutata esclusivamente sulla base delle finalità che si propone di raggiungere.

L'altro elemento per cui noi radicali siamo antinucleari è la sicurezza. Fino a questo momento non c'è una sola prova di fatto a garanzia della sicurezza, le uniche prove che vi sono sono tutte contro. Se qualcuno ha qualche prova a favore della sicurezza del nucleare da citare può cogliere questa occasione per farlo.

TESINI ARISTIDE. Quante sono le esperienze negative? In Francia ci sono quarantacinque centrali: cosa è successo? In Italia finora cosa è successo? Non è vero che tutto è negativo, bisogna riconoscere anche le cose positive.

ROCCELLA. Ti faccio un esempio che è più che sufficiente: l'incidente di Three Mile Island. Non rientrava neanche in

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

ipotesi, in nessun programma, la manovra per impedire il danno causato dall'incidente; si è trattato di un incidente non previsto ed anche la manovra è stata puramente occasionale e non prevista. Allo stato dei fatti si vede che l'incidente può comunque avvenire al di fuori di ogni previsione — questa sarebbe la sicurezza! — e che anche il rimedio all'incidente non è programmato ed è casuale. Tutto questo dimostra che, sempre allo stato dei fatti, l'incidente può andare anche al di là di quelle che sono le attuali possibilità della scienza e della tecnica.

TESINI ARISTIDE. Ipotesi! Ce ne sono molte di ipotesi!

ROCCELLA. È un fatto, non una ipotesi.

TESINI ARISTIDE. A Trino Vercellese, nei dintorni di Latina, abbiamo delle centrali, e cosa hanno prodotto?

ROCCELLA. Se si trattasse di incidenti qualunque tu avresti ragione, si potrebbe fare la media; ma l'incidente nucleare è ultimativo.

TESINI ARISTIDE. La Francia cosa ha prodotto? Disponiamo di statistiche che dobbiamo prendere in considerazione.

ROCCELLA. Se la scienza dice che l'incidente non è programmabile, non è programmabile neanche per gli impianti francesi. I fatti dimostrano che l'incidente può succedere, non che non può succedere.

TESINI ARISTIDE. Ma in Francia...

PRESIDENTE. Onorevole Tesini, non sia così presuntuoso da voler convincere l'onorevole Roccella! Nessuno ci è mai riuscito.

ROCCELLA. Signor presidente, qui si tratta di fatti che vanno controprovati con altri fatti e non con l'appello alla mia testardaggine. Io aspetto una prova che

contraddica le mie affermazioni e questa non c'è, a meno che non voglia fornirmela lei, cosa di cui le sarei molto grato.

PRESIDENTE. Non ci provo neanche.

ROCCELLA. Renderebbe un servizio alla scienza e non a me.

Quindi, concludendo, devo ribadire che non abbiamo prove a favore della economicità e della sicurezza. Di conseguenza noi radicali restiamo fermi nella nostra convinzione anti-nucleare e non riusciamo neanche a capire come si possa essere pro-nucleare. E questa, infatti, è una materia in cui si devono fare delle scelte precise. Nulla di tutto ciò in questa circostanza. Che cosa abbiamo fatto per questa legge? Abbiamo mutato una scelta già fatta, che è quella del nucleare, e su di essa abbiamo fatto un bel ricamo di toppe, perché i provvedimenti previsti in questa legge, che riguardano l'eventuale alternativa al nucleare, sono una serie di toppe. Abbiamo focalizzato la nostra opposizione sull'articolo 17, in quanto intorno alle centrali nucleari si combatte una battaglia politica che ha un riscontro serio nella pubblica opinione, nella società civile. Capisco che c'è un abisso tra noi e alcuni di voi, i quali concepisco l'attività politica come un'egemonia sulla società civile, come si può ricavare dai dati quotidiani del governo di questi anni. Viceversa, noi rispettiamo moltissimo la pubblica opinione e combattiamo le nostre battaglie politiche cercando di mobilitarla. Ora, l'articolo 17 assume un'importanza enorme, innanzitutto perché è una norma contraddittoria. Se volete dare un indennizzo ai comuni per l'insediamento di impianti, ciò deve valere per tutti i tipi di impianti, non solo per quelli nucleari, in modo da non fare discriminazioni tra comuni comunque inquinati da impianti.

PRESIDENTE. L'articolo in questione non fa riferimento solo agli impianti nucleari, ma a tutti gli impianti. Per quanto riguarda le centrali idroelettriche, esiste già un contributo per i comuni.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

BRINI. L'origine di questo istituto dell'indennizzo risale al testo unico delle acque del 1933.

ROCELLA. Non sono contrario ad una cosa del genere, ma ritengo che, se la preoccupazione che ci muove è questa, dobbiamo arrivare ad una legge organica che preveda un indennizzo per i danni provocati da tutti i tipi di impianti ai comuni. Il fatto è che si ritiene che gli impianti nucleari provochino danni maggiori alle popolazioni e all'economia, ma è assurdo che il fine di questa norma sia un fine corruttore, tale da indurre con un premio i comuni a superare l'opposizione della popolazione. La gente dice di no al nucleare per paura e il danno che voi calcolate è l'eventuale danno provocato da probabili incidenti, che volete superare con l'indennizzo. Ciò è mostruoso, oltre che infantile. Quindi ci troviamo in presenza di una norma contraddittoria nella sua impostazione e nelle sue finalità: una norma mistificatrice che assume un fine fittizio nascondendo il suo fine reale, che è quello di indurre le popolazioni a dire di sì, dal momento che le amministrazioni comunali sono più vicine agli umori della gente, di cui si fanno portavoce.

La gente sa benissimo che in questo paese la sola ipotesi di un impianto nucleare è un pericolo. Gli altri paesi hanno altre caratteristiche, per esempio hanno spazio, che noi non abbiamo, requisito indispensabile di fronte all'ipotesi di un disastro nucleare. Inoltre, il nostro territorio è sismico, e noi facciamo questa legge dopo aver appreso che una delle zone preferenziali per impianti nucleari era l'Irpinia. Se l'avessimo fatta prima, ora avremmo le centrali in Irpinia, che è stata colpita dal terremoto: davvero queste cose possono essere superate con tanta disinvoltura? Secondo me, no. A parte la considerazione della mostruosa discriminazione tra comuni, ci si dice che questi soldi saranno utilizzati per gli asili-nido, le scuole, gli ospedali, le case: bravi! Perciò, avremmo comuni privilegiati ed altri non privilegiati, alterando così il rapporto Stato-comuni: infatti, nei confronti del-

lo Stato, c'è un solo interlocutore, che è il comune, e non devono esistere comuni privilegiati ed altri no. Ci sono bisogni delle comunità cui lo Stato deve far fronte, ma senza creare dei privilegi.

Mi pare che stiamo anche prendendo con leggerezza l'osservazione fatta dal collega Tessari, a proposito delle cifre del prodotto interno lordo: in nessun caso queste sono di competenza del ministro dell'industria, e se il ministro del bilancio produce delle cifre, queste sono da prendere in considerazione. Non è ipotizzabile, né concepibile che il ministro dell'industria si arroghi competenze tali da fargli fissare cifre del genere. Se si determina una contraddizione tra quanto dice il ministro dell'industria e quello che afferma il ministro del bilancio, sono le cifre prodotte da quest'ultimo che valgono, e mi meraviglio che alla Camera dei deputati si giochi tra l'una e l'altra cifra: il Parlamento deve sapere quali sono le cifre a cui prestare fede. Qui sono in ballo competenze precise; se abbiamo bisogno di cifre del genere, a chi andiamo a chiederle, forse al ministro dello spettacolo? È su queste cifre che il ministro del bilancio costruisce tutta un'ipotesi per la struttura dialettica dello sviluppo del bilancio stesso. Noi, prendendo per buona la cifra fornita dal ministro Marcora, accettiamo un dato che non ha riscontro nel governo dell'economia, perché in questo valgono — ripeto — le cifre del ministro del bilancio; la cosa che più mi meraviglia è che noi facciamo finta che non esiste una contraddizione. O meglio: la contraddizione non c'è, perché le cifre valide sono appunto quelle del ministro del bilancio. Semmai, invitiamo il ministro Marcora a contestare tali cifre.

Concludendo il mio intervento, ritorno al punto fondamentale della nostra richiesta: lo stralcio dell'articolo 17 costituirebbe l'eliminazione della ragione del contendere; qualora questo non fosse fatto, chiederemmo il trasferimento in Aula del provvedimento di legge, perché intendiamo dare peso ed amplificazione alle ragioni del nostro dissenso, dal momento che queste hanno ampie dimensioni, e le

richieste che avanziamo ci sembrano legittime. La nostra proposta, subordinata allo stralcio dell'articolo 17, trova la sua ragione più profonda nel fatto che il Parlamento si appropria dell'argomento su cui delibera proprio attraverso il significativo momento del dibattito in Assemblea.

CERRINA FERONI. Il gruppo comunista non crede che la discussione del testo unificato dei provvedimenti di legge in esame debba essere occasione per una discussione generale sulla politica energetica del paese: nella seduta di domani, durante il dibattito sul Piano energetico nazionale, esprimeremo le nostre opinioni, ivi comprese le ragioni di consenso, che vi sono, ed alle quali non rinunciamo, perché riteniamo che anche la nostra iniziativa sia stata apportatrice di elementi positivi, inducendo ad un mutamento culturale rispetto al modo di affrontare la questione energetica. Esprimeremo anche le nostre ragioni di critica e di dissenso, per le contraddizioni profonde con la politica economica complessiva del Governo.

Diversa è la questione oggi all'ordine del giorno, cioè l'esame, fondamentale, del disegno di legge n. 2383, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

La normativa in esame ci sembra che si muova, in modo sicuramente perfettibile ma tuttavia coerente, nell'ambito delle indicazioni del piano energetico nazionale. Quest'ultimo, come forse i colleghi radicali sapranno, dal momento che sono così attenti cultori della politica energetica, prevede — in modo forse addirittura troppo ottimistico — una quota di risparmio da conseguire, entro il 1990, in una misura pari al 15-20 per cento del fabbisogno energetico complessivo del paese. Se questi dati fossero confrontabili (ma non lo sono, essendo uno positivo e l'altro negativo) il risparmio energetico, nella proposizione del Piano energetico nazionale, costituirebbe la seconda fonte energetica, dopo il petrolio.

Ovviamente, per una politica di risparmio energetico, è necessario un complesso di attività, di strumentazioni, che questo disegno di legge sicuramente non esaurisce: tuttavia, esso rappresenta pur sempre il primo strumento normativoattuale del nostro paese che persegue tale obiettivo. Si tratta di una cosa che non possiamo ignorare. Il nostro paese arriva buon ultimo in questo settore (perché tutti gli altri paesi industrializzati della CEE sono in posizione avanzata, rispetto a noi), a causa di responsabilità storiche che risalgono al modo con cui i Governi del passato hanno affrontato la questione energetica.

Desidero sottolineare — e non so se ciò potrà servire a far riflettere i colleghi radicali — l'urgenza e la necessità che questo provvedimento venga approvato.

Ciò, in primo luogo, perché non vi è niente di peggio che annunciare un provvedimento (e questo ha una data antica, essendo stato presentato agli inizi del 1980), e poi non fare nulla. In tal modo si crea una massa enorme di aspettative che fa « diga », ed ha di fatto bloccato, negli ultimi mesi, qualsiasi iniziativa industriale e produttiva volta al risparmio delle fonti energetiche.

In secondo luogo, la mancata approvazione del disegno di legge renderebbe un grosso favore alla politica dei residui passivi del ministro Andreatta, con il rischio di tagli molto duri, tra l'altro, sugli accantonamenti finanziari previsti per il risparmio: ma poiché di questo abbiamo ampiamente discusso, durante l'esame del piano di assestamento del bilancio, non voglio ancora parlare.

Credo che, sia pure involontariamente e con altre finalità, chi impedisca l'approvazione di questo provvedimento, diventi nemico di una politica di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Sul merito del provvedimento abbiamo discusso ampiamente nel corso dei lavori del Comitato ristretto; il testo è ancora perfettibile soprattutto nella parte relativa alla revisione della legge n. 373 (sugli edifici).

Complessivamente possiamo dire che il testo riceve il nostro consenso; i punti controversi sono pochi, il più importante dei quali riguarda l'articolo 17. La logica di questo articolo non ci trova completamente in disaccordo con la maggioranza poiché nessuno può ignorare — lo stesso Roccella lo ricordava — i problemi della occupazione, dei bacini idrici, dei consumi industriali a cui è necessario fornire alternative credibili senza entrare in una logica di strumentalizzazione alla ricerca di consensi di comuni e regioni. Il discorso che ha fatto a questo proposito il collega Roccella è vasto e non ci trova d'accordo la contrapposizione della società civile che abbia ragione su quella politica; a nostro avviso non vi è una società civile che porta avanti certe istanze ed una società politica che le comprime.

Condividiamo, invece, le preoccupazioni espresse dal collega Roccella a proposito del rapporto fra impianti industriali e sicurezza (non solo tra impianti energetici e sicurezza). Nella normativa che stiamo esaminando si affronta la questione in modo nuovo rispetto a quello tradizionale, ciò può rappresentare un principio da estendere ai grandi impianti industriali tenendo conto che nella trasformazione della società il nuovo convive a lungo con il vecchio.

Sull'articolo 17 l'onorevole Tessari, se avesse partecipato ai lavori del Comitato ristretto, saprebbe che abbiamo presentato alcuni emendamenti che, a nostro avviso, rappresentano un punto di « mediazione » nel senso più positivo di questo termine.

Sulla questione dei residui passivi e dei trasferimenti ad altri capitoli di bilancio credo sia meno problematico trovare un accordo. Con la rigidità stabilita nel provvedimento al nostro esame per l'assegnazione dei finanziamenti, la formazione dei residui passivi rappresenta una conseguenza inevitabile; tra l'altro vi è il rischio di dover trasferire i residui passivi dello Stato alle regioni. A noi sembra di aver individuato la soluzione possibile che consente alle regioni il trasferimento delle

cifre in questione nell'ambito della programmazione, in relazione alle esigenze reali, concrete. Si tratta di emendamenti già sottoposti al Comitato ristretto che ci riserviamo di presentare alla Commissione.

ALIVERTI. Desidero associarmi a quanto è stato oggi detto circa l'esigenza di un rapido esame del provvedimento che stiamo approfondendo da diverso tempo, e che ritengo sia ormai pervenuto a maturazione.

Va ricordato che vi è grande attesa per questo provvedimento soprattutto dal paese che produce che, tra l'altro, ha esigenze di certezza non solo per quanto riguarda il piano energetico nazionale, ma anche per un nuovo sistema produttivo che riesca ad inquadrare definitivamente le prospettive di sviluppo del paese stesso.

Allora, signor presidente, io ritengo che oltre che ringraziare lei per il suo impegno — impegno ereditato dal precedente relatore — che l'ha costretta ad un lavoro accelerato di aggiornamento ed anche di inquadramento di tutta la materia, sia doveroso ringraziare tutti coloro che nel Comitato permanente energia hanno contribuito a far sì che si arrivasse ad una revisione del testo del provvedimento così come pervenuto dal Senato per poterlo presentare in maniera non dico più leggibile ma forse più snella alla Commissione, eliminando quelle bardature che sembravano appesantire e ritardare l'entrata in vigore delle norme contenute nel provvedimento stesso.

La seconda motivazione che ritengo alla base di un rapido esame del provvedimento da parte della Commissione sta nella filosofia che sottende al disegno di legge, che è quella del contenimento dei consumi e della utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili — ovvero i due obiettivi che stanno alla base del piano energetico nazionale —. Domani, infatti, avremo ampie possibilità di esaminare il documento che ci è stato presentato, che credo abbia un riflesso immediato ed una concretizzazione opportuna in questo disegno di legge che siamo impegnati a va-

rare entro un termine ragionevolmente breve.

Se sono vere quelle affermazioni di principio che ormai sono diventate un luogo comune per tutte le parti politiche compresa quella radicale — che pure ha una sua visione preconcepita rispetto allo sviluppo di una energia alternativa —, credo che sostanzialmente possiamo convenire sulla opportunità dello sviluppo di queste fonti energetiche, ed in questo caso non possiamo che ritenere l'articolo 17 inquadrato in questa prospettiva. Voglio dire che sostanzialmente tale articolo 17, che è qui anche fonte di un certo scandalo, si prefigge di rimuovere gradualmente le centrali alimentate dagli idrocarburi; si tratta di un obiettivo che potrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche se nella sua estrinsecazione non si arrivasse ad una forzatura di quella incentivazione, che d'altra parte sottende a tutto il provvedimento, in una direzione verso la quale non tutti condividono che si debba andare. Se, dunque, esaminassimo con una certa freddezza, ed anche con obiettività, questo articolo inserito nel provvedimento postumamente, potremmo innanzi tutto giustificare tale suo inserimento nel quadro generale dello sviluppo delle fonti alternative, in secondo luogo vedere come sia possibile conciliare gli obiettivi che stanno sulla base di questo provvedimento.

Il ragionamento per cui ritengo che la maggioranza abbia voluto presentare alla Commissione il testo così come è stato trasmesso dal Governo, senza procedere ad alcuna modifica, costituisce la premessa e la base di un confronto serio ed anche serrato tra le diverse parti politiche. Già poco fa il rappresentante del gruppo comunista ci ha preannunciato la sua riserva su talune parti del citato articolo; da parte radicale è stata invece preannunciata una opposizione ferma. Io non credo che su una materia così importante come quella che ci sta davanti, e che rappresenta solo una parte di uno scenario molto più complesso — il piano energetico nazionale e, se vogliamo, anche internazionale — si possa bloccare un prov-

vedimento che è invece profondamente sentito e della cui approvazione si avverte la necessità in tutto il paese. La proposta che io formulo è dunque quella di inviare fin da questa sera alle Commissioni competenti ad esprimere il parere il testo che è stato licenziato dal Comitato ristretto, avviando nello stesso tempo quei confronti che sono indispensabili, magari in altra sede, affinché si possa anche prevedere quello che sarà il futuro sviluppo del dibattito.

Le Commissioni competenti per il parere non intaccheranno minimamente le nostre valutazioni sulla permanenza o meno dell'articolo 17 nel contesto del provvedimento perché dovranno pronunciarsi sulla nuova struttura data al provvedimento, sui nuovi stanziamenti, che sono notevolmente migliorativi rispetto a quelli indicati dal Senato, sulla validità degli incentivi previsti e quindi sulla possibilità, anche dal punto di vista formale, di erogare incentivi soltanto ad alcuni soggetti e non ad altri. Credo che tale campo d'azione sia quanto mai vasto. Ricevuti i prescritti pareri, in un clima di distensione ed anche di obiettività, credo che potremo riprendere l'esame dell'articolo sulla base del testo trasmessoci dal Comitato ristretto. Tale esame, d'altra parte, non preclude minimamente la possibilità che vengano introdotte ulteriori modifiche, se questo risulterà opportuno a seguito dell'esame di quegli emendamenti preannunciati che saranno mantenuti nonché di quelli che potranno eventualmente essere presentati. Con lo stesso spirito che ha animato i lavori del Comitato ristretto potremo arrivare ad un esame dei singoli emendamenti e magari trovare un aggiustamento su questo « famigerato » articolo 17.

Il gruppo democristiano non ha intenzione di erigere barriere a difesa di questo o di quell'altro articolo, ma d'altra parte non può non essere sensibile ai richiami fatti dal Governo, per cui cercherà in ogni modo di rispettare le convenzioni che sono state definite dal Governo stesso al fine di rimuovere numerosi ostacoli ed al tempo stesso di non pro-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

cedere su una strada di illegalità che potrebbe tornare a disdoro non della maggioranza ma di tutto il Parlamento. Credo che sugli obiettivi che ci prefiggiamo tutte le parti politiche, compresa quella radicale, non possano non convenire.

BRINI. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi una questione non tanto di procedura quanto di programma dei lavori. Le proposte dell'onorevole Aliverti secondo me hanno questo significato: intanto nell'*iter* di questo provvedimento, che è laborioso, cominciamo a vedere cosa può essere acquisito oltre al lavoro del Comitato ristretto, cioè il parere delle Commissioni di merito. A tale proposito noi riteniamo utile che il testo e le eventuali proposte di modifica siano sottoposte anche al parere della Commissione igiene e sanità.

Quanto alla prosecuzione del dibattito, proporrei in ogni caso di non assumere decisioni definitive questa sera, in modo da riflettere un po' meglio sull'organizzazione dei lavori, cosa che può essere fatta nella giornata di domani in sede di Ufficio di presidenza. Se ci trovassimo di fronte alla prospettiva di un provvedimento avviato a rapida conclusione, allora potrei comprendere: le Commissioni esprimono il parere, eventuali modifiche possono essere sottoposte al parere in un secondo momento. Ma qui ci troviamo di fronte ad una posizione abbastanza determinata del gruppo radicale, per cui, proseguendo senza avere trovato un accordo sul programma dei lavori, che deve essere fatto tenendo conto delle proposte abbastanza incidenti del gruppo radicale, potremmo trovarci di fronte ad una valanga di emendamenti dopo che le Commissioni avranno espresso il parere.

PRESIDENTE. Secondo una prassi consolidata alle Commissioni I e V saranno inviati gli emendamenti approvati in linea di principio.

BRINI. Il problema è vedere se mandare il nuovo testo alle Commissioni per

il parere dopo che vi sia stato un confronto di merito sui singoli articoli e si sia avuta una « panoramica » degli emendamenti o se sia preferibile fare questo lavoro in due momenti, cioè prima inviare il testo e poi vedere quali emendamenti debbano essere ancora inviati alle Commissioni.

PRESIDENTE. Penso sia più opportuno trasmettere fin da ora il testo del Comitato ristretto alle Commissioni cui il provvedimento è stato già assegnato in sede consultiva.

Se vi è la richiesta di trasmetterlo anche alla XIV Commissione sanità, potrei chiedere alla Presidenza della Camera che anche questa Commissione sia chiamata ad esprimere il suo parere. Poi in sede di discussione dei singoli articoli esamineremo ogni emendamento ed invieremo alle Commissioni I e V quelli che possono avere un'incidenza su materie di loro competenza, naturalmente dopo aver effettuato su tali emendamenti la votazione in linea di principio.

BRINI. Concordo con la valutazione del presidente.

ALIVERTI. In linea di principio non siamo contrari alla richiesta del parere anche alla XIV Commissione, ma può darsi che strada facendo ciò non sia più necessario.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Do atto volentieri del poderoso lavoro compiuto dal Comitato ristretto e dal relatore per l'ulteriore miglioramento del testo elaborato dal Senato, in particolare per l'opera di snellimento del provvedimento, oltre che di arricchimento in alcune parti.

Credo debba anche darsi atto al Governo di una disponibilità ad accogliere miglioramenti sui punti più controversi; il Governo stesso ha contribuito ad un

ulteriore miglioramento dell'articolo 17, anche se esso resta un po' controverso in alcune parti. Credo di essere dispensato da un intervento di carattere generale, essendo aperto proprio presso questa Commissione il dibattito con il ministro sul piano energetico nazionale. Questa era una delle richieste della Commissione, e il Governo ha adempiuto a tale giusta richiesta proprio perché la legge in discussione è una legge che deve inserirsi nella politica energetica del paese. Devo dire all'onorevole Tessari che il suo riferimento relativo alla crescita lorda del 3,5 per cento riguarda sicuramente il piano energetico, ma molto meno o affatto il provvedimento in esame, anche perché questo non prevede assolutamente il numero di centrali che dovranno essere costruite; il provvedimento amplia il principio dell'indennizzo alle comunità locali nel cui territorio siano ubicati grandi impianti di produzione di elettricità.

Tutti i colleghi intervenuti hanno ricordato l'urgenza di questo provvedimento. L'onorevole Cerrina Feroni ricordava il ritardo storico-culturale del nostro paese in materia, e questa mi è sembrata un'osservazione molto pertinente. Il provvedimento in esame, come ricordava il relatore, non è solo d'iniziativa del Governo, ma raccoglie anche proposte di quasi tutti i gruppi parlamentari; la sua elaborazione è stata faticosissima, il provvedimento è stato per mesi di fronte al Senato ed è da molto tempo all'esame della Camera. Vi è veramente un'attesa da parte del mondo produttivo, sia del sindacato dei lavoratori sia dei rappresentanti del mondo imprenditoriale, che sono entrambi al corrente dell'importanza di questo provvedimento per mettere in moto quei meccanismi che incideranno positivamente sulla situazione energetica del nostro paese e più in generale sulla nostra economia.

Non intendo soffermarmi ulteriormente su queste valutazioni di carattere generale; vorrei solo riconfermare l'urgenza di questo provvedimento, che rappresenta il primo sforzo per una politica di contenimento dei consumi e di sviluppo delle fonti alternative.

Per quanto riguarda il punto più controverso - articolo 17 - mi pare che non vi sia alcuna innovazione di principio, ma solo l'ampliamento dell'indennizzo che viene dato alle comunità locali disposte ad accogliere grandi insediamenti idroelettrici. Inoltre vi è uno sforzo per accelerare insieme con tale localizzazione anche il passaggio dall'utilizzazione degli idrocarburi a quella di altri combustibili.

Anche su tale punto, in linea di principio, mi pare di aver inteso che c'è nel dibattito una notevole concordanza di opinioni. Si tratta di valutare se possono essere introdotti ulteriori miglioramenti, e su questo il Governo afferma la sua massima disponibilità. Per esempio, il collega Cerrina Feroni aveva sollevato il giusto problema di un pericolo di accumulo dei residui passivi, ed il Governo è pronto a verificare le ulteriori proposte che verranno presentate dal gruppo comunista, in materia finanziaria (il gruppo comunista aveva già presentato un emendamento, che però suscita delle perplessità, sotto il profilo tecnico).

Si tratta di esaminare tali problemi con la stessa disponibilità con cui è stato esaminato uno dei più rilevanti aspetti del risparmio energetico, cioè il contenimento dei consumi, che si è risolto con il sistema del teleriscaldamento. Si è scelto il suggerimento, venuto dal comitato ristretto, non solo di un aumento degli stanziamenti, ma addirittura della prefigurazione - per usare delle parole adoperate dal Presidente del Consiglio in altre occasioni - quasi di una sorta di « corsia preferenziale » presso la Cassa depositi e prestiti; in questo modo, si vanno a completare, sotto il profilo del credito, i contributi a fondo perduto che vengono già dati ai comuni. Il lavoro che, insieme, abbiamo compiuto su questo testo sta a dimostrare, ritengo, che tutti siamo convinti dell'efficacia del provvedimento in discussione.

Concludo queste brevi considerazioni raccomandando alla Commissione di procedere ad una rapida approvazione del testo in oggetto, e di adottare tutte le misure a tale scopo necessarie.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

PRESIDENTE. Ho poco da aggiungere a quanto detto nella mia relazione, dal momento che ho rilevato la sostanziale convergenza degli intervenuti sul testo in discussione, con la sola eccezione dei deputati del gruppo radicale, la cui posizione in materia di energia nucleare era, per altro, già nota...

TESSARI ALESSANDRO. È talmente nota che se ne parla sempre alla radio ed alla televisione! È nota solo qua dentro, signor Presidente, nel chiuso di quest'aula.

PRESIDENTE. Le posizioni del gruppo radicale su questo argomento sono note anche fuori di qui, onorevole Tessari.

Il punto controverso rimane quello rappresentato dall'articolo 17 del testo elaborato dal comitato ristretto, a proposito del quale, tuttavia, ribadisco la disponibilità a vagliare quegli ulteriori emendamenti che dovessero essere presentati, a condizione che essi non stravolgano l'articolato, che è frutto di faticosi accordi tra Ministero, industrie, regioni ed enti locali. Sono anche disponibile ad esaminare le proposte preannunciate dal collega Cerrina Feroni in materia finanziaria, concernenti la possibilità di trasferire fondi da un capitolo all'altro, in relazione alle varie esigenze che si possono manifestare.

Do ora lettura alla Commissione del testo unificato predisposto dal comitato ristretto.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione della legge).

« La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di ener-

gia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica e da impianti di accumulo a scopo irriguo o le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico o da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in impianti o processi.

L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità ».

ART. 2.

(Coordinamento degli interventi).

« Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro del Piano energetico nazionale, sentiti il Ministro dell'agricoltura e foreste, il Ministro della ricerca scientifica, le regioni e le province autonome, il CIPE emana direttive per il coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione, del ricupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici ».

ART. 3.

(Tipologie tecnico-costruttive).

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e le Regioni emana norme, anche nel quadro delle in-

dicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie edilizie per l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e/o il ricupero di energia.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e le Regioni, emana norme per definire i criteri generali tecnico-costruttivi per gli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili e/o il risparmio ed il ricupero di energia.

Entro lo stesso termine di tre mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali.

Le normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche alle raccomandazioni emanate dalla CEE ».

ART. 4.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore).

« La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la produzione di energia elettrica a mezzo di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3 mila KWe.

Il limite di cui al primo comma non si applica ai recuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali.

I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi precedenti devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Qualora gli impianti siano gestiti da comuni, province, e loro consorzi ed aziende singole o consorziate nonché da consorzi costituiti fra aziende pubbliche e private, i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore.

L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo, deve essere ceduta all'ENEL.

La cessione, lo scambio ed il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è regolata da apposite convenzioni con lo ENEL, conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica è stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio e dei costi degli idrocarburi ».

ART. 5.

(Interventi sugli edifici).

« Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio della energia.

Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non soggetta ad autorizzazione specifica.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali ».

CAPO II

CONTRIBUTI ED INCENTIVI

ART. 6.

(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia).

« Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e la utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, e nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria destinata ad impianti sportivi è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 290 miliardi nell'anno 1982 e di lire 300 miliardi nell'anno 1983.

La complessiva somma di 590 miliardi di cui al comma precedente, è ripartita tra le Regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto ca-

pitale, nella misura del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 30 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti effettuata secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella A);

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella B sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

5) l'utilizzazione di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può elevare con decreto motivato l'ammontare dei contributi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente terzo comma fino ad un massimo di 150 milioni, fermo restando il limite del 30 per cento della complessiva spesa di investimento.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

ART. 7.

(Competenze delle Regioni).

« Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi di cui all'articolo precedente, sono delegate ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Le Regioni possono a loro volta delegare la provincia, il Comune o loro consorzi e le comunità montane.

Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse dal CIPE entro i tre mesi successivi alla assegnazione dello stanziamento, determinano le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità sulla base della quantità di energia primaria risparmiata, per unità di capitale investito nell'intervento.

Sul contributo deliberato possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative, emesse da istituti e accettati dall'ente erogante.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le Regioni inviano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente ».

ART. 8.

(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nel settore agricolo e industriale).

« Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti a favorire la riduzione dei consumi.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono, per gli im-

pianti o parti di impianto compresi nell'intervento, un'economia non inferiore al 10 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di 180 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983.

I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative e per ciascun richiedente, il limite di lire 500 milioni.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni.

Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante ».

ART. 9.

(Competenze delle regioni).

« Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel precedente articolo 8, sono delegate ad erogare i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal secondo comma del precedente articolo 8.

La domanda di credito agevolato di cui al precedente articolo deve essere presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata di adeguata relazione tecnica, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalità e ai requisiti di cui al precedente articolo 8.

Ai fini della concessione del credito agevolato di cui al precedente articolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.

Il presidente della giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interessi in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere, accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la regione può avvalersi degli uffici e degli organi tecnici dello Stato, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di inattività protratta per oltre un anno, degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo e al precedente articolo 1, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone il compimento dei relativi atti sostitutivi.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Il complessivo limite d'impegno di lire 300 miliardi, di cui al terzo comma del precedente articolo 8, è ripartito fra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE. È istituita la Commissione interregionale di cui all'articolo 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

ART. 10.

(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore).

«È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi in ragione di 3 miliardi nell'anno 1982 e di lire 2 miliardi nell'anno 1983

per concedere a regioni, province autonome e comuni e loro consorzi, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, ad industrie e loro consorzi nonché a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto, per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti, di produzione, ricupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MWt;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MWt.

È altresì autorizzata la spesa di lire 450 miliardi in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche:

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per il finanziamento della quota a loro carico i comuni e loro consorzi sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti autorizzati. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino ad un importo di lire 157 miliardi di cui 105 miliardi per l'esercizio 1982 e 52 miliardi per il 1983 in deroga ai limiti stabiliti nel primo comma e alle suddivisioni e ripartizioni di fondi previsti nel terzo e quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153. La garanzia è assunta in via provvisoria dallo Stato sino all'entrata in esercizio degli impianti medesimi. A tale data è differito l'inizio dell'ammortamento nella durata del quale sono ripartiti gli interessi di preammortamento a quota costante annuale comprensiva degli interessi di dilazione. Successivamente i comuni e loro consorzi rilasceranno deleghe di pagamento nel limite di un terzo delle entrate previste nel progetto.

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione ».

ART. 11.

(Progetti dimostrativi).

« È autorizzata la spesa di lire 41 miliardi in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1982 e di lire 11 miliardi nell'anno

1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme delibera del CIPE.

Il 10 per cento della somma stanziata è riservata alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi ».

ART. 12.

(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo).

« Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;

2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

Il predetto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

Per la concessione di contributi di cui al punto 2) è autorizzata la spesa di 6 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983.

Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 7, terzo comma ».

ART. 13.

(Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista).

« È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica e tradizionale, di costruzione nazionale.

Il contributo è concesso anche per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

Il contributo è concesso nella misura del 30 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed è erogato, su domanda dei soggetti interessati, dalla Regione nel cui territorio è immatricolato il veicolo.

La Regione può a sua volta delegare la provincia competente.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla

regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui lo stanziamento assegnato alla Regione sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico in miscela con benzina per auto-trazione e per le necessarie produzioni agricole.

Per l'attuazione di tale piano, che dovrà avere durata non inferiore a due anni, è prevista la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, secondo comma ».

ART. 14.

(Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti).

« È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1982 e di 20 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e a

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario o del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale previa istruttoria tecnico economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relativa agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 ».

ART. 15.

(Autoproduzione).

« Le imprese che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL ai sensi dell'articolo 4, numeri 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Ente predetto non si è avvalso della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quarto comma dello articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1965, n. 345, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

ART. 16.

(Divieto di cumulo di contributi).

« I contributi di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ».

ART. 17.

(Contributi a Comuni e Regioni).

« Ai Comuni nel cui territorio sono o vengono posti in servizio impianti di generazione dell'ENEL, alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi, nonché ad altri comuni interessati all'impianto, l'Ente suddetto è tenuto a corrispondere, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo pari a lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta per ogni anno solare con tali combustibili dagli impianti stessi..

Per gli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone sarà corrisposto, per ogni kWh prodotto con olio combustibile, un contributo di lire 0,25, dalla data delle autorizzazioni alla trasformazione dell'impianto a carbone e comunque non prima della data della entrata in vigore della presente legge.

Ai Comuni nel cui territorio sono in esercizio o in corso di realizzazione, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, impianti di generazione dell'ENEL, di potenza nominale complessiva superiore a 1200 MW, non previsti per funzionamento a carbone, nonché ad altri Comuni interessati dagli stessi impianti, l'Ente nazionale è tenuto a corrispondere un contributo pari complessivamente a lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti stessi a condizione che il Comune consenta, col parere favorevole del Comitato regionale inquinamento atmosferico, l'uso di olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e con contenuto di zolfo non superiore al 4 per cento, di cui al primo comma dell'articolo

13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, oppure l'uso di olii greggi o di miscele di carbone polverizzato in olio combustibile aventi caratteristiche che rientrano nei limiti previsti dallo stesso articolo per i predetti combustibili.

Il contributo di cui al comma precedente verrà calcolato per ogni gruppo, per il quale l'ENEL abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione, sull'intera produzione di energia elettrica indipendentemente dal tipo di combustibile impiegato.

Ai comuni nel cui territorio saranno autorizzati, o sono in corso di costruzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, impianti di generazione dell'ENEL alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed ai comuni nel cui territorio vengono realizzate opere di trasformazione a carbone di esistenti impianti dell'ENEL, nonché ad altri comuni interessati dagli impianti di cui al presente comma, l'Ente suddetto è tenuto a corrispondere un contributo pari complessivamente ai seguenti importi per kW di potenza nominale dell'impianto:

lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali;

lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kW 2.500 per le opere di trasformazione a carbone.

La individuazione dei comuni destinatari dei contributi di cui al presente articolo, nonché la ripartizione del contributo tra gli stessi, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Nel caso di impianti che interessino comuni ricadenti nel territorio di Regioni limitrofe, la ripartizione del contributo sarà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime e, nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta, con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ».

L'ENEL è tenuto a corrispondere alla Regione un contributo di lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dai propri impianti di generazione siti nella Regione stessa ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.

La misura dei contributi di cui ai precedenti primo, secondo, terzo e ottavo comma varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dai bilanci consuntivi dell'Ente stesso.

Gli importi dei contributi di cui al precedente quinto comma sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Il gettito dei contributi di cui al presente articolo sarà destinato dalle Regioni e dai Comuni alla promozione di investimenti e, in via prioritaria, dovrà essere finalizzato all'uso di energie rinnovabili ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio.

I termini e le modalità relativi alla corresponsabile dei contributi di cui al presente articolo ed alla loro destinazione sono regolati da apposite convenzioni tra ENEL, le Regioni ed i Comuni interessati ».

ART. 18.

(Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano).

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, esclusa la regolamentazione tecnica rispondente ad esigenze di carattere nazionale.

L'ENEL, l'ENI, il CNEN ed il CNR possono, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistere le regioni nell'attuazione della presente legge.

Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge, e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373 ».

ART. 19.

(Omologazione degli impianti e delle apparecchiature).

« I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che l'effettua a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente è indicato, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è inviata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alla omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 10 mila tonnellate equivalenti petrolio (TEP) sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia ».

ART. 20.

(Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento).

« È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento e domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori ed ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta

inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla direttive comunitarie.

Le categorie di apparecchi alle quali si applica la disposizione del presente articolo in ogni caso comprendono: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essicatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di acqua calda, stufe.

Decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.

Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro in da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

ART. 21.

(Relazione annuale al Parlamento).

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può istituire con proprio decreto un gruppo di esperti con il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione della legge e di esercitare i necessari controlli per accelerare gli investimenti di cui alla presente legge ».

ART. 21-bis.

(Norme transitorie).

« Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1981

ART. 21-ter.

(Riscaldamento degli edifici).

« A decorrerre dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 15 aprile 1982 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7 nonché nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 178 ».

ART. 22.

(Copertura degli oneri finanziari).

« All'onere di lire 702 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per

l'anno 1982 si provvede con riferimento all'articolo 25 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e conseguente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

Propongo di inviare questo testo alle competenti Commissioni, per i prescritti pareri, affinché, appena questi siano pervenuti, possiamo iniziare l'esame dell'articolo e dei preannunciati emendamenti.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO